

IMPOSTE INDIRETTE

Milleproroghe, prodotti con nicotina, imposta di consumo

di **Gennaro Napolitano**



L'**articolo 3-novies, comma 2, D.L. 228/2021**, introdotto nel corso dell'esame parlamentare di conversione, istituisce e disciplina la nuova **imposta di consumo** sui **prodotti che contengono nicotina**.

A tal fine la disposizione in esame inserisce all'interno del **Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/1995)** il nuovo **articolo 62-quater-1**, il cui comma 1 stabilisce che i **prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina** e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad **imposta di consumo** nella misura pari a **22 euro per chilogrammo**, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come **medicinali (ex D.Lgs. 219/2006)**.

Peraltro, ai fini della determinazione dell'imposta si tiene conto anche del peso degli involucri, se presenti.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 62-quater-1 sono **obbligati al pagamento dell'imposta**:

- il **fabbricante**, per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;
- l'**importatore**, per i prodotti provenienti da Paesi terzi;
- il **soggetto cedente**, che adempie al pagamento e agli obblighi previsti dalla nuova disciplina per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel territorio nazionale autorizzato ai sensi del successivo comma 4, per i prodotti provenienti da uno Stato dell'Unione europea.

Chi intende **fabbricare i prodotti contenenti nicotina** assoggettati alla nuova **imposta di consumo** deve essere **preventivamente autorizzato** dall'**Agenzia delle dogane e dei monopoli** e, a tale fine, deve **presentare telematicamente** alla stessa Agenzia un'apposita **istanza** in cui vanno indicati:

- il **possesso dei requisiti** stabiliti per la gestione dei **depositi fiscali di tabacchi lavorati** (**articolo 3, Decreto 22.02.1999, n. 67**, “*Regolamento recante norme concernenti l’istituzione e il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati*”);
- la **denominazione** e il **contenuto** dei prodotti che si intende realizzare;
- la **quantità di prodotto** presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico;
- nonché gli altri **elementi informativi** previsti dall'[articolo 6 del Codice del consumo](#), di cui al D.Lgs. 206/2005, vale a dire:
- **denominazione legale** o **merceologica** del prodotto;
- **nome** o **ragione sociale** o **marchio** e **sede legale** del **produttore** o di un **importatore** stabilito nell’Unione europea;
- **Paese di origine** se situato fuori dell’Unione europea;
- eventuale presenza di **materiali** o **sostanze** che possono arrecare **danno** all’uomo, alle cose o all’ambiente;
- **materiali impiegati** e **metodi di lavorazione** ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- **istruzioni, eventuali precauzioni** e **destinazione d’uso**, ove utili ai fini della **fruizione** e della **sicurezza** del prodotto.

Analogamente, si prevede che anche il **rappresentante fiscale** designato dal soggetto cedente, ove i prodotti provengano da un altro Stato dell’Unione europea, deve essere **preventivamente autorizzato** dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e presentare **istanza telematica** (comma 4).

Il **soggetto obbligato al versamento** è tenuto a **garantire** il **pagamento** dell’**imposta** per ciascun periodo di imposta mediante la costituzione di una **polizza fideiussoria** ai sensi della L. 348/1982, con questa differenziazione:

- per il **fabbricante** la **cauzione** è pari al **10%** dell’imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non inferiore alla media dell’imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti;
- per il **rappresentante fiscale**, la **cauzione** è determinata in misura corrispondente alla **media** dell’imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.

L’**autorizzazione** rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli:

- è **revocata** in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell’imposta;
- **decade** nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il possesso di uno o più previsti requisiti soggettivi o qualora venga meno la garanzia fideiussoria.

Per i soggetti obbligati, diversi dagli importatori, l’imposta dovuta è determinata sulla base

degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto deve presentare ai fini dell'accertamento entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

Per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della disciplina in esame provenienti da Paesi terzi, l'imposta è **accertata** e **riscossa** dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

Peraltro:

- i prodotti in esame destinati ad essere immessi in consumo in Italia devono essere inseriti in un'apposita **tabella di commercializzazione**;
- a decorrere dal **1° gennaio 2023**, la circolazione dei prodotti in commento è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di **appositi contrassegni** di legittimazione;
- la **commercializzazione** dei prodotti è soggetta alla **vigilanza** dell'**Amministrazione finanziaria**.

Le disposizioni in esame, inoltre, intervengono anche in materia di **canali di commercializzazione**, stabilendo che la **vendita** dei **prodotti** in esame è effettuata **esclusivamente** per il tramite delle **rivendite di generi di monopolio** previste dall'[articolo 16 L. 1293/1957](#).

Si rinvia a una successiva **determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli** la definizione, per gli **esercizi di vicinato**, le **farmacie** e le **parafarmacie**, delle **modalità** e dei **requisiti** per l'**autorizzazione alla vendita** e per l'**approvvigionamento dei prodotti**. Nelle more dell'adozione della predetta determinazione direttoriale gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie sono autorizzati alla prosecuzione dell'attività.

Ai prodotti in esame, inoltre, si applicano le disposizioni in materia di:

- **contrabbando di tabacchi lavorati esteri** ([articoli 291-bis](#), [291-ter](#) e [291-quater](#), del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al D.P.R. 43/1973) secondo il criterio in base al quale un grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale a 10 grammi di prodotti in esame determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti;
- **vendita di generi di monopolio senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita** (cfr. [articolo 96 L. 907/1942](#) e [articolo 5 L. 50/1994](#), che prevedono la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione per l'esercizio nel quale la detenzione o la cessione dei prodotti sia avvenuta in violazione delle disposizioni di legge).

Infine, si stabilisce che con **determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli** sono stabiliti:

- il **contenuto** e le **modalità di presentazione** dell'**istanza telematica** ai fini dell'ottenimento della dell'**autorizzazione**;
- le **modalità di presentazione** e i **contenuti** della **richiesta di inserimento** dei **prodotti** nella **tabella di commercializzazione**;
- le **modalità di tenuta dei registri** e **documenti contabili** in conformità a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili.